



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 12/01/2023

Oggetto:

Imposta municipale propria - IMU - Determinazione aliquote per l'anno 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **dodici**, del mese di **gennaio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DACOMO Alessandro	Sindaco	Sì
2. CASTELLINO Davide	Consigliere	Sì
3. MANZO Massimo	Consigliere	Sì
4. DADONE Marco	Consigliere	Sì
5. GERBAUDO Paolo	Consigliere	Sì
6. CAVALLO Paolo	Consigliere	Giust.
7. BRIGNONE Luisa	Consigliere	Sì
8. BONATO Gianluca	Consigliere	Sì
9. CAVALLO Mattia	Consigliere	Sì
10. BRAMARDO Cinzia	Consigliere	Sì
11. CREAZZO Graziamaria in UBEZIO	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Sono presenti inoltre gli assessori esterni SAROTTO Andrea – Vice Sindaco e RINAUDO Davide.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa PAPPADOPOLLO Roberta**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DACOMO Alessandro** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, che ha istituito, dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l'imposta municipale propria (I.M.U.)

Preso atto che:

- l'applicazione a regime dell'imposta è fissata al 2015;
- il c. 2) dell'art.13 stabilisce che il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile, determinato ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e dal Decreto Monti medesimo;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante ilquale si protrae tale destinazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

VERIFICATO che l'art. 13 c. 13- bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

VISTO l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a) "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011";
- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13",
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

CONSIDERATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art.1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C., a decorrere dall'anno 2014, non si applica:

- a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO il comma 9-bis dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

DATO ATTO che i predetti fabbricati sono stati di nuovo assoggettati all'IMU per il 2020 e 2021 dalla L. 27/12/19 n. 160 con aliquota base pari all'1 per mille e saranno di nuovo esenti dal 1°/1/2022;

VISTO il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1° gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201;

VISTO il comma 169 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*"

CONSIDERATO che per l'esercizio finanziario 2023/2025, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2022 e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto in data 13 dicembre 2022 - pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2022](#) - ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

CONSIDERATO che Legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU stabilisce quanto segue:

- a) Comma 10 lettera b) "*sconto*" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune;
- b) Comma 13 - nuovi criteri di esenzione IMU sui terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende, sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

CONSIDERATO che la L. 27/12/2019 n.160 (LEGGE DI BILANCIO 2020), in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari per i contribuenti e stante la sostanziale e irragionevole duplicazione del prelievo sugli immobili che si realizza applicando alle medesime fattispecie sia l'IMU che la TASI (con modalità di applicazione quasi identiche e con aliquote invece differenziate),

ha inteso accorpere i due tributi azzerando le aliquote della TASI e aumentando in misura corrispondente quelle dell'IMU;

Vista la deliberazione propria n. 4 del 01/04/2020 con la quale si è provveduto all'accorpamento di IMU e TASI stabilendo un'unica aliquota IMU ai sensi de legge;

RITENUTO confermare per il 2023 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU già fissate per il 2022;

N.	TIPOLOGIA	Aliquota	Note
1	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: <i>L'IMU non è più dovuta, se non nel caso delle cosiddette "abitazioni di lusso", ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9. Soltanto in questo caso, l'aliquota per l'anno 2022 è 5,00 per mille con detrazione di 200 €. E' stata eliminata la maggior detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e residente e dimorante nell'abitazione principale. N.B. Per le relative pertinenze: potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie: C/2, C/6, C/7;</i>	//	- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. <i>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.</i>
2	ALTRI FABBRICATI:	9,8 per mille	//
3	AREE FABBRICABILI	9,8 per mille	<i>solo nei casi previsti dalla legge</i>
4	TERRENI AGRICOLI	9,8 per mille	
5	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	1,0 per mille	
6	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D	9,8 per mille	
7	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINCHE' PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	//	<i>dal 1° gennaio 2022 sono esenti</i>

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201;

Visto il D.L. 21/05/2013 n. 54;

Visto il D.L. 30/12/1992, n. 504;

Vista la legge 228/2012;

Vista la legge 208/2015;

Vista la legge di Bilancio 2023 (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti: 12 Votanti: n. 10 Astenuti: n. 0 Voti favorevoli: n. 10 voti contrari: n. 0

DELIBERA

1. di applicare per il 2023 relativamente all'imposta municipale propria (IMU) le seguenti aliquote per le diverse classi di immobili, adottando le detrazioni previste per l'abitazione principale dal D.L. 6/12/2011 n.201:

N.	TIPOLOGIA	Aliquota	Note
1	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: <i>L'IMU non è più dovuta, se non nel caso delle cosiddette "abitazioni di lusso", ovvero quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9. Soltanto in questo caso, l'aliquota per l'anno 2022 è 5,00 per mille con detrazione di 200 €. E' stata eliminata la maggior detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e residente e dimorante nell'abitazione principale. N.B. Per le relative pertinenze: potranno essere una sola per ognuna delle seguenti categorie: C/2, C/6, C/7;</i>	//	- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
2	ALTRI FABBRICATI:	9,8 per mille	//
3	AREE FABBRICABILI	9,8 per mille	<i>solo nei casi previsti dalla legge</i>
4	TERRENI AGRICOLI	9,8 per mille	
5	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	1,0 per mille	
6	IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D	9,8 per mille	
7	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINCHE' PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI	//	<i>Dal 1° gennaio 2022 sono esenti</i>

2. di dare atto che l'imposta risulta disciplinata ed applicata secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii., dal D.L. 201/2011, dal D.L. 16 del 2/3/2012 convertito in Legge n.44 del 26 aprile 2012, dal D.L. 21/05/2013 n.54, dalla L. 228/2012, dalla L. 208/2015, dalla L. 27/12/19 n.160 (legge di Bilancio 2020);
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - entro 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.

